



Tribunale di Roma
Terza Sezione Civile

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22/12/15 fra e

viste le richieste istruttorie avanzate;

preso atto degli estratti conto prodotti da parte attrice con la memoria ex art. 183/6 n° 2 c.p.c. e della mancata reiterazione dell'istanza ex art. 210 c.p.c.;

ritenuto opportuno disporre consulenza tecnica d'ufficio affinché il consulente, esaminati gli atti di causa ed acquisita -esclusivamente sull'accordo delle parti- tutta l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria, eccezione fatta per quella acquisibile presso pubblici Uffici, risponda ai seguenti quesiti:

relativamente al seguente rapporto: c/c n° acceso nel 1986 ed ancora in essere, su cui sono stati regolati vari contratti di apertura di credito, meglio indicati in citazione e da aversi qui richiamati:

"A) Anatocismo:

Ricalcoli il Ctu l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi:

-qualora dall'origine del singolo rapporto e fino alla data del 30/6/00 (relativa alla pubblicazione della delibera CICR) risulti essere stata applicata la capitalizzazione gli interessi;



-ed altresì qualora dall'1/7/00 risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti e, quindi, in violazione dell'art. 120 TUB;

-ed in ogni caso esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1/1/14;

B) Tasso di interesse passivo (in caso di mancata pattuizione del tasso):

Calcoli il Ctu gli interessi passivi, applicando agli scoperti di conto:

B.1) per i contratti stipulati prima del 9/7/92 (entrata in vigore L.154/92- vedi Corte Cost. ord. 18.12.09 n.338) il tasso legale;

B.2) per i contratti stipulati tra il 9/7/92 e il 2/1/11, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (ante D.L.vo n.141/10) determinato in relazione al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;

B.3) per i contratti stipulati dopo il 2/1/11, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (post D.L.vo n.141/10) determinato in relazione al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, ovvero, se più favorevoli al cliente, nei 12 mesi precedenti ogni chiusura annuale del conto.

C) Variazioni del tasso di interesse (nel caso di valida pattuizione):

C.1) Predisponga il Ctu il calcolo, applicando il tasso di interesse pattuito tra le parti nei singoli contratti nella misura numerica ivi indicata ovvero il diverso tasso di interesse modificato dalla banca secondo le variazioni via via intervenute e risultanti dagli estratti conto.

C.2) Nel caso in cui le variazioni del tasso di interesse non siano state comunicate, calcoli il Ctu gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto l'ultimo tasso di interesse pattuito o ritualmente comunicato.

D) Usura:

D.1) Usura originaria:



Accerti il Ctu, secondo i D.M. via via intervenuti, se al momento della pattuizione degli interessi o dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, si sia superato il tasso soglia.

D.2) Calcolo in caso di usura originaria:

Qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG) pattuito o successivamente modificato ai sensi dell'art. 118 TUB nei contratti oggetto di causa, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, ricalcoli il Ctu l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato;

D.3) Usura sopravvenuta:

Accerti il Ctu, secondo i D.M. via via intervenuti, se il tasso di interesse pattuito, che al momento della stipulazione del contratto o al momento dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca era inferiore al tasso soglia, abbia poi successivamente superato il tasso soglia nel corso del rapporto a seguito delle variazioni di quest'ultimo.

D.4) Calcolo in caso di usura sopravvenuta:

Ricalcoli il Ctu l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, riducendo gli interessi nei limiti del tasso soglia previsto per il trimestre di riferimento dai D.M., qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG) applicato ai contratti oggetto di causa, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti nel corso del rapporto aver superato, per uno o più periodi, il tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro e contenuto nel D.M. trimestrale di riferimento.

D.5) Parametri da confrontare con il tasso soglia ai fini della verifica dell'usura originaria e sopravvenuta:

a) periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009: computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, escluse le imposte, le tasse e le commissioni di massimo scoperto;

b) periodo successivo all'1.1.2010: computi nella base di calcolo da confrontare con



il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse;

D.6) Verifica dell'usuraietà della commissione di massimo scoperto: Per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31/12/09 e sempre che non ne risulti la nullità in base al successivo quesito sub E, ricalcoli le somme dovute dal correntista a titolo di commissione di massimo scoperto, effettuando due conteggi alternativi:

a) Computi nelle somme dovute tutti gli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto, senza effettuare alcuna verifica di usuraietà;

b) confronti la commissione di massimo scoperto pattuita ed applicata per ciascun trimestre con la percentuale media della c.m.s. pubblicata dalla Banca d'Italia con autonoma evidenza rispetto ai tassi soglia, considerando usuraria quella che superi di oltre la metà la suddetta percentuale media.

Qualora ne rilevi l'usuraietà originaria, ricalcoli le somme dovute dal correntista eliminando tutti gli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto.

Qualora invece ne rilevi l'usuraietà sopravvenuta, ricalcoli le somme dovute dal correntista a titolo di commissioni di massimo scoperto applicando un tasso pari alla percentuale media rilevata per il trimestre dalla Banca d'Italia, aumentata della metà.

E) Commissione di massimo scoperto:

E.1) escluda la c.m.s. nel caso di previsione ed applicazione della c.m.s. sull'utilizzato, salvo i seguenti casi A) e B):

a) se, nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione n° 2 del 28/1/09, la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185;

b) se, nel periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR.



F) Esame della documentazione prodotta:

Effettui il Ctu ogni conteggio osservando i seguenti criteri:

- a) Se sono stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto: con decorrenza dalla data di apertura del conto;*
- b) Se non sono stati prodotti gli estratti conto iniziali, visto che ad agire è il correntista: dal saldo risultante alla data dell'estratto di c/c più risalente prodotto dal correntista;*
- c) Nel caso, invece, in cui la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi, visto che ad agire è il correntista: partendo dall'estratto più recente e documentato;*

G) Valute:

Con riferimento alle operazioni in cui è specificamente contestata l'applicazione di una valuta antergrata/postergata:

trattandosi di contratto antecedente al 2011:

- a) accerti il Ctu se sussista una pattuizione contrattuale in tal senso e se la stessa sia stata rispettata;*
- b) ove sussista pattuizione contrattuale e la stessa non sia stata rispettata, effettui il Ctu il conteggio in base alle pattuizioni intercorse tra le parti;*
- c) ove non sussista specifica pattuizione contrattuale, effettui il conteggio secondo data valuta (ovvero portando la valuta alla data contabile dell'operazione) con verifica progressiva;*

H) Prescrizione:

H.1) verificaci, per il periodo anteriore al decennio dalla ricezione dell'atto di messa in mora o dalla notifica dell'atto di citazione (in mancanza di precedente formale atto di messa in mora) e sulla base delle originarie annotazioni contabili della banca, se vi siano stati pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra-fido o in assenza di fido;

H.2) in tal caso, provveda a quantificare il saldo attraverso l'espunzione delle rimesse solutorie che siano state poste in essere nel periodo che precede i dieci anni dalla notifica della citazione (o da altro eventuale precedente atto interruttivo) ed abbiano, in



quell'arco di tempo, abbattuto il debito conteggiato dalla banca per interessi anatocistici, tenendo conto che i pagamenti operati dal correntista devono essere imputati, in via prioritaria, agli interessi e alle spese, e quindi al capitale;

H.3) A tal fine, individui il Ctu l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto non solo di eventuali contratti, ma anche di elementi presuntivi precisi, purché consentano di riscontrare la presenza di un affidamento (quali le indicazioni 'entro-fuori fido', 'interessi per sconfinamento' od altre espressioni simili anche di fonte unicamente bancaria denotanti in modo inequivocabile la presenza di un affidamento e non di meri scaglioni differenziati di tasso di interesse o di c.m.s.), e dei dati eventualmente risultanti dalla Centrale dei rischi, se prodotti.

I) Conteggio finale:

All'esito dei conteggi richiesti, determini il Ctu il saldo finale del conto alla data di notifica dell'atto di citazione, essendo ancora aperto il conto, e calcoli l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla banca, tenendo conto che, ove emergano saldi attivi, dovrà calcolare gli interessi creditori al tasso convenzionale”.

ritenuto -allo stato- superflua ogni ulteriore attività istruttoria;

p.q.m.

- ammette ctu contabile come da motivazione;
- nomina Ctu il dott
- invita il nominato Ctu a rappresentare tempestivamente eventuali cause ostantive all'accettazione dell'incarico o alla partecipazione all'udienza di seguito fissata, nonché a fornire ogni utile indicazione in vista della fissazione di una eventuale nuova udienza;
- fissa per la comparizione delle parti ed il conferimento dell'incarico al Ctu e relativo giuramento l'udienza del _____ ore
- tenuto conto della natura della causa (opposizione a decreto ingiuntivo) e della data di iscrizione (aprile 2015), fissa al _____ l'udienza di p.c. ex art. 81 bis disp. att. c.p.c.;



- manda alla Cancelleria per l'avviso alle parti ed al nominato Ctu.

Roma,

Il Giudice

